



Liceo Scientifico Statale "A. Gallotta"

Via Caduti di Bruxelles 26 - Cap.84025 - Eboli (SA) - Tel. 0828367503
Cod. mecc. SAPS01000G - C.F. 82003690656 – Cod.IPA: UFEFF2
e-mail: saps01000g@istruzione.it - p.e.c.: saps01000g@pec.istruzione.it
Sito: www.liceogallotta.edu.it



LICEO SCIENTIFICO STATALE -
"A. GALLOTTA"-EBOLI
C.I. istsc_saps01000g
AOOUFFPROT
Prot. 0006675 del 23/10/2025
II (Uscita)

Al Responsabile vigilanza divieto di fumo

e, p.c. a tutto il personale

e, p.c. agli alunni, ai genitori

Agli Atti

Al sito web del Liceo

Oggetto: Decreto Nomina dei funzionari di vigilanza sul "DIVIETO DI FUMO" a.s. 2025-2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto della persona;

VISTA la L. n.584/1975 - "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico";

VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, in materia di divieto di divieto di fumare in determinati locali delle Amministrazioni Pubbliche, che fa obbligo, per ogni struttura amministrative e di servizio, di individuare uno o più funzionari incaricati di vigilare sul rispetto del divieto;
VISTA l'art. 51 della L. n. 3/2003 - "Tutela della salute dei non fumatori";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 "Attuazione dell'art. 51, c. 2 della L.3/2003, come modificato dall'art. 7 della L. 306/2003, in materia di tutela della salute dei non fumatori";

VISTO il D.L. n. 104/2013 - "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";

VISTA la L. n. 128/2013 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 104/2013 - "Misure urgenti in materia di Istruzione, Università e Ricerca";

AVVALENDOSI della facoltà concessa dall'art. 3, lettera d), DPCM 14/12/1995, per ragioni educative, **il divieto di fumare viene esteso, negli stessi luoghi, anche alle sigarette elettroniche.**

DECRETA

È stabilito il **divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo**. Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla

normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, modificato dall'art.52, comma 20 della L.28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate al collaboratore in qualità di preposto all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
- Notificare o direttamente o per tramite del D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.

Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da 200 a 2000 euro**. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

Il sottoindicato funzionario, dipendente di questa Istituzione scolastica, è incaricato della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al "divieto di fumo" previste dalla citata normativa:

Sig. VERTUCCIO GERMANO

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.

- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente.

Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Anna Gina Mupo

firmato digitalmente